



Deliberazione dell' Amministratore Unico

N. 21 DEL 06-02-2025

**OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA INDETTA CON
DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 127 DEL 30/11/2022 -
DETERMINAZIONI**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dalla Dott.ssa Maria Giuseppina Ciccone, E.Q. del Settore Affari generali, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90, la quale dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dal Codice di Comportamento, dall'art. 6 bis Legge n. 241/90 e dall' art. 1, comma 9 lett. e) Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito dalla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del vigente PIAO dell'Agenzia – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis d.lgs.165/2001, si rappresenta quanto segue:

Premesso che:

- l'art. 52, comma 1 *bis* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che, *“fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree [...] avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”*.
- il CCNL Funzioni locali, triennio 2019-2021, del 16 novembre 2022, all'art. 15 tratta delle *“progressioni tra le aree”* rimettendo agli Enti la disciplina delle relative progressioni da effettuarsi *“tramite procedura comparativa basata: - sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; - sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno; - sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”*;
- l'art. 3 del *“regolamento per l'accesso all'impiego”*, adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 83/2023 e per s. m. delibera n. 94/2023, rinvia alla disciplina contenuta nell'articolo 24 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e nell'articolo 52, comma 1 *bis* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- con delibera dell'Amministratore Unico n. 166/2023, previo confronto sindacale ai sensi dell'art. 5 del citato CCNL, è stato adottato apposito *“Regolamento per le progressioni tra le Aree”* disciplinante sia le progressioni verticali ordinarie sia le progressioni verticali in deroga, anche dette *“progressioni verticali speciali”*;

RILEVATO CHE:

- con decreto del Commissario straordinario n. 127 del 30/11/2022, era stato indetto un avviso di progressione verticale in esecuzione del piano dei fabbisogni, approvato con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 84 del 29/05/2020;
- in sede di delegazione trattante, giusta verbale del 09/05/2023, è stato richiesto dalla parte sindacale di ritirare l'avviso e di attivare le procedure previste dal vigente CCNL Funzioni locali per le progressioni ordinarie e speciali;

PRESO ATTO

- della richiesta di ritiro dell'avviso formulato dalla delegazione di parte sindacale, anche in ragione delle intervenute modifiche normative e regolamentari;
- che in relazione allo stato della procedura, la rettifica dell'avviso e la conseguente riapertura del termine di presentazione delle domande consente l'applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e non arreca pregiudizio a posizioni giuridiche in capo ai candidati, in quanto non sussistono posizioni consolidate ovvero interessi meritevoli di tutela;
- delle linee di indirizzo dell'Amministratore Unico, relative al triennio 2025-2027, adottate

con deliberazione n. 290 del 23/12/2024, che al paragrafo 3.1.4, attribuiscono centralità alla valorizzazione del capitale umano ai fini del buon funzionamento dell'Agenzia e fanno "espresso indirizzo di prevedere nel Piano del Fabbisogno del personale, procedure di progressioni verticali di tipo ordinario ed in deroga";

Ritenuto, per quanto sopra e al fine dare esecuzione ai provvedimenti indicati, di proporre la rettifica dell'avviso indetto con decreto del Commissario straordinario n. 127 del 30/11/2022 e l'adozione degli atti consequenziali, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dell' art. 15 del CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022 e del vigente "Regolamento per le progressioni tra le aree", approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 166/2023, per l'espletamento di selezione interna, riservata al personale a tempo indeterminato di questa Agenzia, per n.1 progressione verticale ordinaria, da operatore specializzato a istruttore, profilo Istruttore Amministrativo, per le prioritarie esigenze dell'Area Patrimonio;

Visti:

- l'art. 52, comma 1 *bis* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge regionale n. 22/2014;
- lo Statuto dell'Agenzia;
- il regolamento di contabilità in attuazione del d.lgs. n. 118/2011 approvato con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 154 del 29/11/2018;
- il "regolamento per l'accesso all'impiego", adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 83/2023 e s. m. delibera A. U. n. 94/2023;
- il regolamento "per le progressioni tra aree" adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 166/2023;
- la delibera dell'Amministratore Unico n. 129 del 20/07/2023 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo di Arca Capitanata;
- la delibera dell'Amministratore Unico n. 132 del 27/07/2023 con cui è stato disposto il conferimento degli incarichi dirigenziali e di titolarità di posizione organizzativa;
- la delibera dell'Amministratore Unico n. 02 del 09/01/2024 con cui è stato disposto il conferimento dell'interim dell'Area Amministrativa al Dirigente ing. F. Rizzitelli;
- vista la proposta formulata dalla E.Q. del Settore Affari Generali, in qualità di RUP, confermata dal Dirigente ad interim dell'Area Amministrativa;
- vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio;
- visto il parere consultivo del Direttore;
- con i poteri di cui alla legge regionale n. 22/2014, conferiti con Delibera di G.R. n. 1936 del 22 dicembre 2022, pubblicata nel BURP n. 1 del 3/01/2023 e successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 489 del 27/12/2022

DELIBERA

di richiamare la narrativa e le motivazioni ivi espresse per farne parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di autorizzare la rettifica, per le ragioni espresse in premessa, dell'avviso di progressione verticale approvato con decreto del Commissario straordinario n. 127 del 30/11/2022;
2. di dare mandato al Dirigente Area Amministrativa di rettificare l'avviso di cui sopra e di adottare gli atti consequenziali, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell' art. 15 del CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022 e del vigente "Regolamento per le progressioni tra le Aree", approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 166/2023, per l'indizione di n.1 progressione verticale ordinaria da operatore specializzato a istruttore, profilo Istruttore Amministrativo, per le esigenze dell'Area Patrimonio;

3. dare atto che la Commissione sarà nominata con successivo atto dell'Ammministratore Unico così come previsto dall'art. 4 del Regolamento per le progressioni tra le Aree;
4. la spesa per la relativa assunzione trova capienza nell'approvato bilancio di previsione 2025-2027;
5. di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 15, commi 2, del CCNL Funzioni locali del 16/11/2022, *“In caso di passaggio all'area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova [...] e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate”* e che ai sensi del successivo comma 3 *“Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area”*;
6. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza/interesse, all'Ammministratore Unico, al Direttore e ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed alla RSU;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di questa Agenzia nella sezione *“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”*;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

L'AMMINISTRATORE UNICO

DOTT. GIUSEPPE LISCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.